



Regolamento Albo Fornitori

Il presente Regolamento, con i relativi allegati, che ne fanno parte integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.

L'Elenco garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e consiste in un registro generale denominato "Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nord" inteso come l'elenco dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni o servizi occorrenti al funzionamento dell'Ordine, in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m.

Art. 1- Organizzazione dell'Elenco

L'elenco operatori economici è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e servizi specificati nell'elenco delle categorie allegato al presente avviso (**Allegato 3**), e disponibile sul sito www.odcec.caserta.it

L'elenco viene suddiviso in tre fasce di importo Fascia di importo

0 € - 999,00 €

1.000,00 € - 39999,00 €

40.000 € - 208.999,00 € (forniture e servizi)

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (lavori)

pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro (lavori)

L'iscrizione degli operatori economici nelle varie fasce d'importo tiene conto della capacità tecnica ed economica autocertificata dal medesimo.

Art. 2- Modalità di iscrizione

Per essere inseriti nell'elenco, gli operatori economici interessati dovranno, presa visione del presente regolamento, compilare la Richiesta di iscrizione (in bollo) e la Dichiarazione sostitutiva utilizzando la modulistica (**allegati 1 e 2** al presente Regolamento) disponibile sul sito internet dell'Ordine www.odcec.caserta.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" e spedirla con i relativi allegati

- a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta - Via Galileo Galilei n.2 81100 Caserta, in busta chiusa recante l'indicazione "Richiesta di Iscrizione all' Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta"

ovvero

L'istanza di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti può essere avanzata senza alcuna limitazione temporale.

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo albo@commercialisticaserta.it con il seguente oggetto "Richiesta di Iscrizione all' Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta"

Il Regolamento e la modulistica completa necessaria per la procedura di iscrizione all'Elenco sono disponibili sul sito internet dell'Ordine www.odcec.caserta.it nella sezione "Bandi di gara e contratti"

Art. 3–Cause di impedimento all'iscrizione all'elenco degli operatori economici

E' preclusa l'iscrizione all'Elenco alle imprese prive dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m..

L'iscrizione all'Elenco è altresì preclusa agli operatori economici che non presentino anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti nel Modulo di richiesta di Iscrizione all'Elenco e nella dichiarazione sostitutiva o che nell'esercizio della propria attività abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Ordine, ovvero qualora l'impresa abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Ordine o il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e fino al termine del procedimento stesso.

Art. 4 – Modalità di accertamento della idoneità

Le domande di Iscrizione all'Elenco sono soggette a valutazione, entro 30 giorni dalla ricezione, al fine di verificare la completezza e la correttezza della documentazione inviata nonché la presenza di una o più cause ostative all'iscrizione ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.

L'esito della valutazione sarà comunicato dal *Responsabile unico del procedimento* per iscritto all'operatore richiedente.

- In caso di esito positivo, l'operatore economico richiedente ha diritto all'iscrizione all'Elenco.
- In caso di esito negativo, l'operatore economico richiedente ha 30 gg. di tempo dal ricevimento della comunicazione per integrare l'eventuale informazione mancante o errata. In caso contrario la Richiesta di Iscrizione risulterà respinta definitivamente

Art. 5 – Decorrenza dell'iscrizione all'elenco

L'iscrizione degli operatori economici all'Elenco decorre dalla data di comunicazione dell'accettazione della richiesta di iscrizione di cui al precedente art. 4

Art. 6 – Rinnovi annuali iscrizione

Per le *annualità successive* l'Ordine provvederà a richiedere all'operatore economico iscritto l'*aggiornamento* della documentazione. L'operatore dovrà produrre tale documentazione entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, pena la cancellazione dall'Elenco.

Art. 7 – Obblighi di informazione

Gli operatori economici iscritti all'Elenco hanno l'*obbligo* di *comunicare* all'Ordine *ogni variazione* delle informazioni fornite.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi della predetta variazione, pena l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 – Cancellazione e sospensione dall'elenco degli operatori economici

L'Amministrazione si riserva di escludere/*cancellare* dagli elenchi gli operatori che secondo motivata valutazione della stessa:

- 1) hanno commesso grave negligenza;
- 2) siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- 3) hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale
- 4) si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
- 5) si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;
- 6) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- 7) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- 8) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- 9) non presentino un'offerta a seguito di tre inviti nel biennio

Saranno, inoltre, *sospesi* gli operatori che non comunichino tempestivamente all'amministrazione le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all'elenco o si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze.

La sospensione andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi) giorni e sarà determinata a discrezione del responsabile del procedimento in base alla gravità della mancanza.

Art. 9 - Controlli per l'accertamento delle veridicità delle dichiarazioni rese

L'Ordine si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere verificati dal *Responsabile unico del procedimento*, oltre che nei confronti dell'aggiudicatario al termine delle singole gare, in qualunque momento ove ritenuto necessario anche mediante accertamenti a campione secondo le disposizioni in materia.

Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione alla categoria e/o necessari per la partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco e/o alla esclusione dello stesso dalla gara.

Art. 10 - Selezione degli operatori economici da invitare

Con riferimento a ciascuna delle categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'allegato 3 del presente Regolamento, l'Ordine, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, potrà individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara selezionandoli dall'Elenco, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e delle Linee guida ANAC.

L'Ordine non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'Elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

Resta salva la facoltà dell'Ordine di invitare alle procedure di gara anche operatori economici non iscritti all'Elenco

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere dell'Ordine

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati che entrano in possesso dell'Ordine nel corso dell'esecuzione del presente Regolamento sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Pubblicazione

Il presente avviso-regolamento e gli allegati sono pubblicati sul sito internet dell'Ente <http://www.odcec.caserta.it>, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti".

Art.14 Disposizioni finali

Per tutte le materie non espressamente disciplinate nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

Allegati:

1. Modello di Richiesta di iscrizione all'Elenco degli operatori Economici
2. Modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
3. Elenco categorie merceologiche